





CAPITOLATO TECNICO E DISCIPLINARE

Procedura di cottimo fiduciario sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA
CIG Z961A674E0

1. CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DELLA FORNITURA

Oggetto del presente disciplinare e capitolato tecnico speciale è la fornitura in acquisto di n. 10 Hard Disk Seagate Savvio 15K.3 SAS da 6 Gbit/s e 146 GB codice prodotto ST9146853SS come meglio di seguito specificato:

Seagate Unità disco Savvio® 15K.3 SAS da 6 Gbit/s e 146 GB
Cod. prodotto ST9146853SS
Generazione: 15K.3
Capacità: 146GB
Interfaccia: SAS da 6 Gbit/s
Velocità di rotazione: 15.000 giri/min
Cache: 64 MB
Densità d'area: 448Gb/in^2
Resistenza agli urti in condizioni operative massima: 40 G
Lunghezza massima: 100,45 mm
Larghezza massima: 70,1 mm
Altezza massima: 15 mm
Peso tipico: 193g
Settori: 512N

2. AVVERTENZE E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'operatore economico che partecipa al presente procedimento di gara, che si svolge in applicazione delle procedure di acquisto sotto soglia disciplinate dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs 50/2016, garantisce l'esattezza, la veridicità, la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento dei







dati personali e delle informazioni della ditta inserite nella piattaforma informatica del MePa gestito dalla Consip S.p.A.. Conferma, pertanto, l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 peraltro già dichiarate all'atto della domanda di Registrazione o Abilitazione al Bando Consip.

Per il perfezionamento del contratto codesta società dovrà compilare l'allegato "Modello Autocertificazione", contenente le dichiarazioni sostitutive da rendere, ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Tale documento, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere trasmesso al CEFPAS a mezzo PEC all'indirizzo: ufficiogare@pec.formazionecefpas.com.

Il CEFPAS si riserva la facoltà di procedere a verificare presso le Amministrazioni competenti le autocertificazioni rese dalla società, secondo quanto previsto dal "*Regolamento sul controllo delle autocertificazioni*", approvato con deliberazione n. 1115 del 17/12/2015, in vigore presso il Cefpas, e pubblicato sul sito web istituzionale del Centro.

Qualora le dichiarazioni rese non siano corrispondenti a quanto accertato, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a 30 giorni, dietro presentazione di fattura relativa alla fornitura affidata che dovrà essere redatta con l'applicazione del regime dello *split payment*.

Il contratto di fornitura derivante dall'esecuzione del presente appalto è soggetto a verifica di conformità da parte dei funzionari dell'Ente, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

La consegna della fornitura dovrà avvenire presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, via G. Mulè n.1, entro e non oltre 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di sottoscrizione e trasmissione del relativo contratto da parte dell'Ente.

<u>In caso di ritardo totale o parziale</u> (riferito all'inizio delle prestazioni richieste), il Cefpas si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di:

assegnare un nuovo termine, con l'eventuale applicazione di una penale giornaliera di Euro 25,00 per ciascun giorno di ritardo;







- rifornirsi presso altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello contrattualizzato.
- risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1457 cc., fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

In caso di applicazione delle penalità suindicate, che può essere fatta con semplice comunicazione scritta del Direttore del centro, il CEFPAS potrà trattenere i relativi crediti dalle somme dovute al fornitore a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento (amministrativo, giurisdizionale o giudiziario).

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la società affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Resta inteso che in tutti i casi di applicazione delle penali è fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Il fornitore, infine, è responsabile nei confronti del Cefpas per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni (ex Artt. 130 e ss. D.Lgs. 6-9-2005 n. 206, codice del consumo). La firma per ricevuta dei beni non impegna pertanto il Cefpas, che si riserva di effettuare il riscontro della fornitura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore, che dovrà ritirarla senza indugio, restando a suo carico ogni rischio o pericolo, oltre agli oneri per il ritiro.

3. CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Per effetto della sottoscrizione del presente atto, vengono assunti tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, cui si rinvia espressamente, quali riscuotere il corrispettivo esclusivamente con modalità che garantiscano la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In caso di mancato assolvimento dei suddetti obblighi, il contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Questa amministrazione verificherà in occasione di ogni pagamento, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.







Per effetto della sottoscrizione del presente atto, viene assunto, inoltre, l'impegno ad inserire nei contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti la clausola secondo la quale vengono assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

4. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Caltanissetta.

5. RINVIO

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e del Codice Civile vigenti in materia.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL CENTRO (Dott. Angelo Lomaglio)